



TRIBUNALE DI BRESCIA

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex legge n. 3/2012)

Il sottoscritto **Sig. Eugenio Zini**, nato a Brescia (BS) il 02/09/1971 (C.F.ZNIGNE71P02B157E) e residente a Borgosatollo (BS) in Via Martiri della Libertà n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Pagano (C.F. PGNMNC82T58B157P) del Foro di Milano - PEC monica.pagano@milano.pecavvocati.it - congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Matteo Marini (CF. MRNMTT84S04B157L) del Foro di Brescia - PEC matteo.marini@brescia.pecavvocati.it - i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni al numero di fax 030 2939738, ai sensi dell'art. 176 comma II c.p.c., o all'indirizzo di posta elettronica e-mail: legale@studiopaganopartners.it o PEC: monica.pagano@milano.pecavvocati.it ed elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Monica Pagano in Brescia, via Solferino n. 15, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi in allegato al presente atto anche ai sensi dell' art 18, co. 5, D.M. Giustizia n.44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013

PREMESSO CHE

- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, **essendo soggetto non fallibile**;
 - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
 - si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
 - tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: **CRISI AZIENDALE**;
1. pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, ha predisposto, con l'ausilio della **Rag. Rosalia Pezzoli**, in qualità di gestore della crisi, nominato dal referente dell'Organismo di composizione



della crisi, denominato OCC - Commercialisti Brescia, la proposta di **liquidazione del patrimonio**, allegata *sub 14 RICORSO - relazione OCC con relativi allegati*;

- la composizione dei debiti, alla data del 2 Aprile 2021, è indicata nell'allegato *sub 14 - relazione OCC con relativi allegati pag. 9*, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi, in particolare:
 1. Avv. Succi € 5.695;
 2. Agenzia delle Entrate Riscossione € 63.706;
 3. Sig. Baronio e Sig.ra Allegri € 18.000,00;
 4. Vivida Srl € 17.201;
 5. Avv. Vergani € 6.347;
 6. Banca Valsabbina € 84.176;
- l'inventario di tutti i beni del ricorrente come indicato a pagina 10 del ricorso unitamente alla relazione particolareggiata dell'Organismo della gestione della crisi come richiesto dall' art. 14 ter comma 3 legge citata pag. 8;
- le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia, composta **da 1 persona**, come da certificato dello stato di famiglia che si allega *sub 2*, ammontano a complessivi **euro 1.150,00**;

tutto ciò premesso

il **Sig. EUGENIO ZINI** chiede che l'Ill.mo giudice del Tribunale di BRESCIA, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 3/2012, voglia disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio a carico del sottoscritto per la **durata minima di anni 4**, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 3/2012.

Con osservanza.

BRESCIA, 8 APRILE 2021



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Gianluigi Canali,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter* ss. legge n. 3/2012 iscritto al n. 32/2021 r.g.;

vista l'istanza presentata da EUGENIO ZINI come meglio identificato in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione della dott.ssa Rosalia Pezzoli nominata quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter* l. n. 3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15* comma 8 legge cit.;

visto l'*art.14-quinquies* legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di EUGENIO ZINI nato a Brescia il 2.9.1971 e residente in Borgosatollo via Martiri della Libertà n. 1 per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore la dott.ssa Rosalia Pezzoli con studio in Brescia, autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito www.ilcaso.it entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

- g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);
- i) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:
- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);
 - richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
 - richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 14 aprile 2021

Il g.d.
dott. Gianluigi Canali